



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 126 del 25/09/2013

COMUNE DI PESCHICI

Modifiche Statuto comunale

Modifica Statuto comunale delibera
di C.C. n. 11 del 17.06.2013

Art. 15 bis
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
(vecchio testo)

Il Consiglio Comunale può eleggere nel suo seno il Presidente del Consiglio a scrutinio segreto e con il voto del 2/3 dei consiglieri assegnati. Se nessun consigliere ottiene il quorum richiesto, la votazione si ripete e viene eletto, il consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti s'intende eletto il consigliere più anziano di età.

L'elezione del Presidente del Consiglio è preceduta dalla deliberazione, adottata con voto palese ed a maggioranza assoluta, di volersi avvalere della figura del Presidente del Consiglio Comunale. Con la stessa deliberazione può essere stabilita l'indennità di carica che, in ogni caso, non può superare quella prevista dall'art. 5 comma 2 del D.M. 4.4.2000 n. 119.

Nel caso in cui il Consiglio elegge il Presidente, tutte le funzioni attribuite, dalla legge e dallo Statuto al Sindaco quale Presidente del Consiglio, sono attribuite al Presidente del Consiglio Comunale il quale in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal consigliere anziano.

Art. 15 bis
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
(nuovo testo)

Il Consiglio Comunale può eleggere nel suo seno il Presidente del Consiglio a scrutinio segreto e con il voto del 2/3 dei consiglieri assegnati. Se nessun consigliere ottiene il quorum richiesto, la votazione si ripete e viene eletto il consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti s'intende eletto il consigliere più anziano di età.

L'elezione del Presidente del Consiglio è preceduta dalla deliberazione adottata con voto palese ed a maggioranza assoluta, di volersi avvalere della figura del Presidente del Consiglio Comunale. Con la stessa deliberazione può essere stabilita l'indennità di carica che, in ogni caso non può superare quella prevista dall'art. 5 comma 2 del D.M. 4.4.2000 n. 119.

Nel caso in cui il Consiglio elegge il Presidente, tutte le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto al Sindaco quale Presidente del Consiglio, sono attribuite al Presidente del Consiglio Comunale il quale in caso di assenza o, impedimento viene sostituito dal Vice Presidente che può essere di maggioranza o di minoranza in caso di assenza deprimò.

Questi ultimi dovranno essere eletti con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente del Consiglio.
